



Ordinanza concernente l'uso degli orti comunali

Il Municipio di Capriasca,

al fine di regolamentare l'uso degli orti comunali, richiamati gli articoli 107 e 192 LOC,

d e c r e t a

Art. 1 Assegnazione degli orti familiari

¹Il Municipio di Capriasca mette in locazione appezzamenti di terreno da coltivare ad orti domestici in località Cagiallo (nei pressi di Casa Pasquali Battaglini, al mappale no. 224) ed in località

²Tesserete (nei pressi del Grottino sociale, *in Telbrüi*, al mappale no. 247).

Per l'assegnazione dei fondi coltivabili liberi, sarà data la precedenza ai cittadini domiciliati nel Comune, tenendo conto dell'ordine d'entrata delle richieste.

³La locazione comprende l'uso del terreno ed è soggetta ad una tassa annua a tempo indeterminato, con facoltà di disdetta da ambo le parti con preavviso di almeno tre mesi.

⁴Per il consumo dell'acqua è previsto il pagamento di un forfait di fr. 50.--, ad eccezione degli orti in cui è installato un contatore dell'acqua, in tal caso verrà rilevato il consumo effettivo e riscossa la relativa tassa.

⁵Il Municipio può in ogni momento revocare il diritto di locazione se l'affittuario è in arretrato con il pagamento del canone di locazione, se non si attiene alle norme dell'esercizio degli orti familiari indicate all'articolo 2 o se l'orto risulta incolto o abbandonato per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.

⁶Alla riconsegna del fondo l'affittuario dovrà impegnarsi a liberarlo da ogni sorta di vegetazione e di eventuali altri manufatti eretti durante il periodo di utilizzo.

Art. 2 Norme d'esercizio

L'affittuario s'impegna a:

- mantenere puliti e sgombri i viali d'accesso e i camminamenti interni liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi l'ambiente;
- chiudere il cancello d'accesso;
- depositare in appositi contenitori i rifiuti nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con parsimonia l'acqua e chiudere dopo l'uso i relativi rubinetti d'erogazione;
- conservare in buono stato eventuali cassonetti per il deposito degli attrezzi;
- avere il massimo rispetto per i beni locati e per quelli degli altri affittuari;
- rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale del Comune o ad altre persone da esso incaricate.

Art. 3 Divieti e limitazioni

¹ Nell'area degli orti non è consentita:

- la costruzione di manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto;
- la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto e di siepi
- la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- il subaffitto, totale o parziale;
- l'impiego di materiali diversi quali elementi di delimitazione, recinzioni, lastre, ecc.

² L'uso di concimi e fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni od inconvenienti a terzi, riservate eventuali disposizioni superiori.



³Coperture, serre ad archi e strutture mobili analoghe sono soggette al rilascio di una licenza edilizia a norma dell'art. 4, lett. c) del Regolamento della legge edilizia.

Art. 4 Responsabilità

¹L'affittuario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà comunale ed agli orti degli altri affittuari.

²Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle colture ed ai beni di proprietà degli affittuari.

³In caso di danni ai beni di uso comune il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti gli affittuari per le spese di riparazione e di sostituzione.

Art. 5 Tariffario

appezzamenti da 0 a 100 m ² locazione annua	fr. 100.--
appezzamenti da 101 a 150 m ² locazione annua	fr. 150.--
appezzamenti da 151 a 200 m ² locazione annua	fr. 200.--
appezzamenti oltre i 200 m ² locazione annua	fr. 250.--

Art. 6 Abrogazioni ed entrata in vigore

¹La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione municipale disciplinante la materia o altro accordo convenzionale ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

²Una copia dell'Ordinanza sarà consegnata al locatario al momento della consegna del lotto.

Art. 7 Norme transitorie

¹La presente Ordinanza viene applicata progressivamente al momento della stipulazione di nuovi contratti di affitto. Per quanto attiene ai contratti in vigore vengono pertanto mantenute le tariffe attuali.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 22 del 09.01.2017.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dall'11 gennaio 2017 al 26 gennaio 2017